INPS
Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito
Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici

Roma, 29/01/2014

Circolare n. 13

Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e Dirigenti Medici

e, per conoscenza,

Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali

OGGETTO: **Indennità antitubercolari.**

SOMMARIO: *Variazioni degli importi da corrispondere a titolo di indennità antitubercolari, secondo la percentuale indicata dagli artt. 1 e 2 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 20 novembre 2013.*

Gli importi delle indennità antitubercolari sono correlate legislativamente (art. 4 della legge n. 419/1975 e art. 2, co. 2, della legge n. 88/87) alla dinamica del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
Pertanto, per effetto delle variazioni percentuali determinate dall'art. 1 e dall'art. 2 del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 20/11/2013, pubblicato sulla G.U. n. 280 del

29/11/2013, pari rispettivamente al 3% dal 1°gennaio 2013 (conformemente a quanto determinato in misura provvisoria per lo stesso anno con D.M. del 16 novembre 2012) e all'1,2% dal 1°gennaio 2014 (in via provvisoria), sono stabiliti, per il 2013 e per il 2014, gli importi delle seguenti indennità:

	1°gennaio 2013	1°gennaio 2014
• Indennità giornaliera spettante agli assistiti in qualità di assicurati.	€ 12,97	€ 13,12
• Indennità giornaliera spettante agli assistiti in qualità di familiari di assicurato, nonché ai pensionati o titolari di rendita ed ai loro familiari ammessi a fruire delle prestazioni antitubercolari ai sensi dell'art. 1 della legge n. 419/1975.	€ 6,49	€ 6,56
• Indennità post-sanatoriale spettante agli assistiti in qualità di assicurati (giornaliera).	€ 21,62	€ 21,88
• Indennità post-sanatoriale spettante agli assistiti in qualità di familiari di assicurato, nonché ai pensionati o titolari di rendita ed ai loro familiari ammessi a fruire delle prestazioni antitubercolari ai sensi dell'art. 1 della legge n. 419/1975 (giornaliera).	€ 10,82	€ 10,94
• Assegno di cura o di sostentamento (mensile).	€ 87,23	€ 88,28

La procedura automatizzata di liquidazione delle prestazioni antitubercolari è stata adeguata con i nuovi importi.

Si rammenta che l'aggiornamento di cui trattasi sarà operato, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2014, anche sulle indennità giornaliere in corso di godimento a quest'ultima data, spettanti agli assicurati contro la tubercolosi in misura pari all'indennità di malattia per i primi 180 giorni di assistenza ai sensi dell'art. 1, co. 1, della legge 14 dicembre 1970, n. 1088. In ogni caso, se l'indennità di malattia da corrispondere dovesse risultare inferiore all'indennità giornaliera nella misura fissa di Euro 13,12, dovrà essere erogata quest'ultima.

Il Direttore Generale
Nori